

ISTITUTO COMPRENSIVO IC ACRI "PADULA" – "S. GIACOMO"



CON PERCORSI AD INDIRIZZO MUSICALE

via M. Montessori, 87041 ACRI (CS) - Tel.: 0984.954419

C. M. CSIC88300E - Cod. fisc.: 98077710782

email: csic88300e@istruzione.it - PEC: csic88300e@pec.istruzione.it

Cod. Univoco UF8WWR - Codice iPa istsc_csic88300e

Sito web: <http://www.comprensivo-acripadula.edu.it>



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IC ACRI- "PADULA"- "S. GIACOMO"
Prot. 0006997 del 28/09/2025
II-10 (Uscita)

a.s. 2025-2026

Circolare/Disposizione n. 020

a: Personale Docente ed ATA
dell'IC ACRI "Padula" – "S. GIACOMO"
e p.c. DSGA
Sito WEB

OGGETTO: Chiarimenti e disposizioni in merito alle adesioni alle Assemblee Sindacali - a.s. 2025/2026

Si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti normativi e organizzativi per garantire una corretta gestione delle adesioni alle assemblee sindacali.

1. Diritto di partecipazione

- Tutti i lavoratori hanno diritto a partecipare alle assemblee sindacali.
- Per il personale scolastico, il limite massimo è di **10 ore annue pro capite** in orario di servizio, **senza decurtazione della retribuzione**.
- Si computano **solo le ore in cui il dipendente è in servizio** e si assenta per partecipare all'assemblea.

2. Superamento del limite

- Il Dirigente Scolastico può negare la partecipazione **solo a chi ha superato le 10 ore annue**.
- In caso di partecipazione oltre il limite, **le ore eccedenti comportano la decurtazione della retribuzione**.

3. Verifica della presenza

- I partecipanti **non sono tenuti a presentare documentazione** che attesti la presenza all'assemblea.
- L'obbligo di verifica da parte del Dirigente Scolastico, previsto dall'art. 11 del DPR 395/88, **non è più applicabile**.

4. Frequenza delle assemblee

- **Non possono essere convocate più di due assemblee al mese per ciascuna categoria di personale** (docente/educativo e ATA).
- Il limite va considerato **separatamente per le due categorie**.

5. Organizzazioni sindacali legittimate

- Le assemblee in orario di servizio possono essere indette **solo dalle organizzazioni sindacali rappresentative**, accreditate presso l'ARAN e firmatarie del CCNL vigente.

6. Comunicazione

- La convocazione deve essere **affissa all'albo sindacale online** dell'istituzione scolastica.
- Per agevolare la consultazione, può essere **pubblicata anche sul sito** nella sezione **"avvisi"**.

7. Adattamenti organizzativi

- Il Dirigente Scolastico può **modificare l'orario delle lezioni** per garantire la continuità didattica, ad esempio:
 - Invertendo le ore di lezione.
 - Sostituendo il docente assente con personale disponibile, a disposizione o in recupero ore.

8. Modalità di adesione

- L'adesione all'assemblea deve essere comunicata **secondo le modalità previste dalla scuola**.
- **E' richiesta la contestuale registrazione della istanza sul portale ARGO**, secondo le procedure interne adottate.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

ing. Maurizio Curcio

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa)

Allegato: Si riporta di seguito l'art. 31 del CCNL 2019-2021

Art. 31 – Assemblee sindacali

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
 - a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.;
 - b) dalla RSU nel suo complesso (che la indice a maggioranza) e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.;
 - c) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i..
4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma 4, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all'art. 8 (contrattazione collettiva integrativa) e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascun'assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica o educativa. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1.
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, e-mail o pec, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo fisico o telematico dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o – nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali – assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea – o alle assemblee – di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. Il dirigente scolastico:
 - a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
 - b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d'istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.

11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3 e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.
13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i..
14. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai dipendenti che effettuano lavoro agile e lavoro da remoto di cui alla Parte Comune, Titolo III.
15. Il presente articolo abroga l'art. 23 del CCNL 19/04/2018.